

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2024-2026

Adottato dal Consiglio dell'Ordine in data 23 febbraio 2024 con delibera n.3, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, modificato in data 30 gennaio 2025 con delibera n. 6, a seguito del nuovo organigramma insediatosi dopo le elezioni per il rinnovo degli organi dell'OPI per il quadriennio 2025/2028

INDICE

1. Premessa
2. Processo di adozione del Piano e metodologia
3. Il Sistema di prevenzione della corruzione
 - 3.1 Elenco dei reati
 - 3.2 Contesto normativo
 - 3.2.1 Contesto normativo del whistleblowing
 - 3.3 Applicazione delle norme sulla prevenzione della corruzione agli ordini professionali
 - 3.4 Destinatari del Piano
 - 3.5 Obiettivi strategici dell'Ordine
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Sezione I - Anticorruzione

5. Inquadramento normativo
6. Analisi del contesto
 - 6.1 Contesto interno e assetto organizzativo dell'Ordine
 - 6.2 Contesto esterno
7. Mappatura dei processi
 - 7.1 Metodologia. Aree di rischio generali
 - 7.2 Aree di rischio specifiche nell'Ordine
 - 7.2.1 Formazione professionale continua
 - 7.2.2 Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali
 - 7.2.3 Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici
 - 7.2.4 Elezioni dei componenti degli organi dell'Ordine
8. Analisi e valutazione del rischio
9. Trattamento del rischio. Strumenti di controllo e prevenzione della corruzione
 - 9.1 Codice di comportamento
 - 9.2 Astensione in caso di conflitto di interesse
 - 9.3 Adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di Commissioni e assegnazione ad uffici
 - 9.4 Tutela nel whistleblowing
 - 9.5 Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità
 - 9.6 Informatizzazione processi
 - 9.7 Rotazione del personale

9.8 Patto di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture

9.9 Inconferibilità specifiche per gli incarichi di componente del Consiglio dell'Ordine.

9.10 Disciplina dello svolgimento, ove previsto, di incarichi d'ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali da parte dei dipendenti

9.11 Divieto di Pantouflage/Revolving doors

9.12 Obblighi di informazione

9.13 Verifica dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con lo stesso si relazionano

9.14 Misure riguardanti, in particolare, la formazione professionale continua

9.15 Misure riguardanti le procedure elettorali dell'Ordine

9.16 Misure riguardanti, in particolare, l'adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali

9.17 Misure riguardanti, in particolare, l'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

Sezione II - Trasparenza e integrità

10. La trasparenza

10.1 La trasparenza dei contratti pubblici

11. L'accesso civico

Sezione III - Disposizioni finali

12. Monitoraggio e riesame del PTPCT

13. Flussi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale

14. Struttura con funzioni analoghe all'OIV

Elenco allegati

1. Premessa

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito anche denominato “PTPCT” o “Piano”) è il documento programmatico, aggiornato annualmente, dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Avellino (di seguito denominato anche “Ordine”) che definisce la strategia di prevenzione della corruzione, fornendo una valutazione del livello di esposizione al rischio dell’Ente e identificando gli interventi organizzativi (cd. misure) volti a prevenire il medesimo rischio.

L’adozione del Piano, oltre che adempimento ad un obbligo di legge, costituisce un efficace strumento per la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità all’interno dell’Ordine.

Esso costituisce, infatti, un documento programmatico finalizzato, tra l’altro, a:

- determinare la consapevolezza in capo ai destinatari che il verificarsi di fenomeni corruttivi espone l’Ordine a gravi rischi, in special modo sotto il profilo dell’immagine pubblica, e produce conseguenze sul piano penale e disciplinare a carico dell’autore della violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell’attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell’osservare le procedure e le regole interne, sollecitando il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ad ogni modifica del Piano utile ai fini del suo rafforzamento;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l’Ordine e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su possibili conflitti d’interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. n. 39/2013.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, l’Organo politico ha definito gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il presente Piano, tenendo conto delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (di seguito “PNA”) approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, comprende, inoltre:

- i compiti del Responsabile;
- la descrizione della metodologia seguita per l’elaborazione del piano;
- l’analisi del contesto esterno ed interno nel quale l’Ente opera;
- l’analisi dei processi lavorativi dell’Ordine, l’individuazione delle attività a rischio di corruzione e il livello di esposizione al rischio medesimo;
- la previsione di misure di prevenzione di tale rischio;
- l’individuazione degli obblighi di vigilanza sull’osservanza e sul funzionamento del Piano (monitoraggio- comunicazione);
- l’individuazione degli obblighi di trasparenza.

Infine, si dà atto che a partire dal Triennio 2019-2021 il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, è trasmesso all’ANAC mediante la piattaforma di acquisizione dei Piani triennali, così come da comunicato dell’Autorità in

data 12/06/2019 ed ulteriormente esplicitato nel punto 6 “Pubblicazione del PTPCT” del PNA 2019; inoltre il medesimo Piano è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale. Il presente Piano ha validità triennale (2024-2026) ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

2. Processo di adozione del Piano e metodologia

In ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, l’Organo di indirizzo politico (Consiglio Direttivo) è stato coinvolto nella formazione e attuazione del presente Piano.

Inoltre, l’Organo politico dell’Ordine è coinvolto dal Responsabile per un esame preventivo della proposta del Piano in stesura avanzata e successivamente per l’adozione del Piano, come previsto dell’art. 1, comma 8, Legge n. 190/2012.

Il Piano è stato sviluppato attraverso un processo, definito di gestione del rischio, finalizzato ad identificare in modo puntuale il livello di esposizione al rischio corruttivo dell’Ordine.

Il processo, dettagliato nei successivi paragrafi, si articola nelle seguenti fasi:

- 1) Analisi del contesto: contesto esterno, contesto interno;
- 2) Valutazione del rischio: identificazione del rischio, analisi del rischio, ponderazione del rischio;
- 3) Trattamento del rischio: Identificazione delle misure, programmazione delle misure.

A tali fasi, si affiancano due fasi trasversali, quella della consultazione e comunicazione e quella del monitoraggio del sistema, essenziali al fine di prendere corrette e tempestive decisioni sulla gestione del rischio all’interno dell’Ordine.




Figura 1 - Il processo di gestione del rischio

Il Piano analizza i possibili fenomeni patologici correlati allo svolgimento delle attività dell’Ordine a maggior rischio, segnalando il livello di rischio rilevato e le modalità

più opportune per il loro trattamento. La metodologia utilizzata presuppone una fase iniziale di esame del contesto (esterno ed interno) necessario a delineare i tratti distintivi dell'Ordine, fase, questa, che è propedeutica a quella dell'identificazione dei rischi connessi allo svolgimento delle attività dell'Ordine maggiormente esposte al rischio di corruzione.

Alla loro identificazione segue, una fase di analisi e valutazione che, attraverso l'utilizzo di una pluralità di criteri connessi alla valutazione delle probabilità e dell'impatto, consente di misurare il livello di esposizione al rischio corruttivo dell'organizzazione dal quale deriva l'accettabilità o inaccettabilità dello stesso rischio e, in quest'ultimo caso, di identificare le modalità più adeguate per il suo trattamento.

Per la gestione del rischio si fa riferimento al modello metodologico indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione, che si fonda sui principi e sulle linee guida UNI ISO 31000:2010.

A tali fasi consequenziali, si affiancano due fasi trasversali, quella della comunicazione e quella del monitoraggio, essenziali al fine di prendere corrette e tempestive decisioni sulla gestione del rischio all'interno dell'Ordine.

L'Ordine ha sviluppato un processo di gestione del rischio corruttivo frutto di un impegno comune e di un lavoro condiviso dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza con il personale dell'Ordine che è stato coinvolto sia nella fase di mappatura ed analisi dei rischi connessi all'attività di competenza di ciascuno, sia nella fase di adozione dei documenti conseguenti. È stato quindi richiesto ai soggetti coinvolti di:

- collaborare nella fase di mappatura ed analisi dei rischi;
- proporre misure idonee a prevenire e contrastare i diversi fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto nelle strutture di competenza;
- fornire al RPCT le informazioni necessarie.

3. Il Sistema di prevenzione della corruzione

3.1 Elenco dei reati

Il concetto di corruzione preso in considerazione dal presente Piano va inteso in senso ampio, ossia come comprensivo di tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si possa riscontrare l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Tali situazioni, secondo l'indicazione fornita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica (cfr. circolare n. 1/2013), comprendono l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione ed anche quelle in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento della p.a. a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Considerando le attività svolte dall'Ente, in fase di elaborazione del Piano, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato:

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.): il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa;

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa;
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.): se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni;
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): le disposizioni degli artt. 318-319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio;
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- Concussione (art. 317 c.p.): il pubblico ufficiale che, abusando delle sue qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare a o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.): il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;
- Peculato (art. 314 c.p.): il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria;
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.): il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità;
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.): il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé od altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto;
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.): il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo.

3.2 Contesto normativo

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione è stata introdotta la disciplina delle misure per limitare il verificarsi di fenomeni corruttivi e contrari alla legalità all'interno delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti che

comunque esercitano pubbliche funzioni o svolgono attività di pubblico interesse.

La legge n. 190/2012 disciplina:

- la strategia nazionale di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali;
- i soggetti istituzionali deputati a coordinare le modalità di prevenzione e contrasto alla corruzione;
- la riforma del codice penale e di quello civile al fine di inasprire la lotta alla corruzione.

In tal senso, è intervenuta anche, da ultimo, la legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”. Tale legge ha introdotto la possibilità di avvalersi di un agente sotto-copertura anche per i reati di corruzione, nonché il c.d. “daspo” a contrarre con la pubblica amministrazione per chi si macchia di tali reati.

L’adozione di specifiche norme per contrastare i fenomeni sopra indicati si è resa necessaria al fine di promuovere l’etica e la legalità nei soggetti deputati all’esercizio di attività di pubblico interesse. A seguito della legge n. 190/2012 sono stati adottati i decreti attuativi: d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 (PNA 2013), e successivi aggiornamenti, la nozione di corruzione che si assume fa riferimento ad una più ampia casistica di comportamenti, rispetto a quelli previsti dal codice penale (artt. 318 e ss.) che possano ostare al corretto perseguimento degli interessi pubblici.

Con il PNA 2015 si è confermata la definizione del fenomeno contenuta nel PNA 2013, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

Con il PNA 2019 (delibera n. 1064 del 13 novembre 2019), infine, l’ANAC ha ripreso la nozione di corruzione declinata dalle organizzazioni internazionali: “la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli”.

La legge n. 190/2012, fa riferimento, dunque, ad un concetto più ampio di corruzione, nel quale rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la P.A. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, le situazioni, quindi, nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

La legge n. 190/2012 prevede l'obbligo per ogni amministrazione pubblica, ente o organismo comunque obbligato, di procedere alla pianificazione di adeguate misure di prevenzione e di contrasto della corruzione nonché di gestione del rischio corruttivo, muovendo dall'analisi e dalla valutazione dei rischi corruttivi ipotizzabili all'interno dell'organizzazione stessa, attraverso l'elaborazione di un Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) elaborato tenendo conto anche delle indicazioni fornite dall'ANAC con il PNA.

Con il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 sono state disposte modifiche alla legge n. 190/2012 ma, soprattutto, al d.lgs. n. 33/2013 con l'introduzione, tra l'altro, del diritto di accesso civico generalizzato (c.d. "FOIA" - freedom of information act) e con la soppressione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, con la conseguente previsione nei PTPC di una sezione appositamente dedicata alla trasparenza (il nuovo acronimo diviene "PTPCT").

Il PTPCT rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione dell'ente, poiché delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo. Ciò, mediante l'indicazione delle aree di rischio e degli specifici rischi corruttivi, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi.

Il PTPCT contiene:

- l'individuazione delle aree sensibili al rischio corruttivo;
- l'individuazione per ogni area degli interventi per ridurre i rischi;
- la programmazione delle iniziative di formazione;
- l'individuazione dei referenti e dei soggetti tenuti a relazionare al RPCT;
- l'individuazione delle misure di trasparenza;
- la definizione delle misure per l'aggiornamento e il monitoraggio del Piano stesso;
- l'individuazione delle modalità e dei tempi di attuazione delle altre misure di carattere trasversale contenute nella legge n. 190/2012 e nei suoi decreti attuativi.

La prevenzione della corruzione si fonda sul risk management, ossia sul processo mediante il quale si misura o si stima il rischio e successivamente si sviluppano delle strategie per governarlo:

- il verificarsi di fatti rilevanti dal punto di vista della corruzione è un "rischio" che incide sul corretto perseguimento degli interessi pubblici;
- il "rischio" è un "costo" che mina il corretto impiego delle risorse e riduce la "performance" dell'amministrazione;
- il "rischio corruzione" non consente di garantire adeguatamente i principi di efficienza, efficacia ed economicità che sono posti a fondamento dell'azione amministrativa
- il "rischio corruzione" produce danni economicamente rilevanti che si riflettono sul sistema economico-finanziario del Paese.

Nel PNA 2019, l'ANAC ha precisato come "Le misure di carattere soggettivo concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie

di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (“reati contro la pubblica amministrazione”) diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l’adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all’assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell’imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità)”.

La stessa Autorità, nei suoi atti, ha più volte affermato che la ratio sottesa nella legge n. 190/2012 e nei decreti di attuazione, è quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

Il soggetto deputato alla predisposizione, monitoraggio ed eventuale aggiornamento del piano è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), secondo quanto previsto dalla legge n. 190/2012, come riformata dal d.lgs. n. 97/2016.

3.2.1 Contesto normativo del whistleblowing

Le misure di tutela del dipendente che segnala condotte illecite (definito, con terminologia anglosassone ormai entrata nell’uso comune, “whistleblower”), previste per la prima volta nel nostro ordinamento dalla legge 6 novembre 2012, n.190, sono espressamente ricondotte, dal PNA, alle misure di carattere generale finalizzate alla prevenzione della corruzione. L’art. 1, co. 51, della richiamata legge aveva inserito l’art. 54-bis all’interno del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», prevedendo un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

In seguito, la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reato o irregolarità in cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, modificando l’art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001, aveva inasprito le sanzioni per coloro i quali non prendono nella dovuta considerazione le segnalazioni di illecito e per coloro i quali attuano comportamenti ritorsivi sui dipendenti segnalanti o ne rilevano impropriamente l’identità, ampliando l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina e valorizzando il ruolo del RPCT nella gestione delle segnalazioni, con garanzie di riservatezza dell’identità del segnalante e protezione da eventuali misure ritorsive adottate dalle amministrazioni a causa della segnalazione.

In ambito europeo, nel 2019, la Direttiva UE 1937 ha definito il perimetro entro il quale regolamentare questo tipo di attività per fornire protezione e sicurezza grazie all’anonimato della segnalazione, introducendo la previsione di un’estensione delle tutele ai dipendenti del settore privato. Si tratta di una disciplina che persegue, come fine ultimo, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l’emersione di condotte pregiudizievoli - di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del suo contesto lavorativo - in danno dell’ente di appartenenza

e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. Tra i principi della Direttiva, vi è la tutela del segnalante, mediante:

- la tutela della riservatezza, con divieto di divulgazione dell'identità del segnalante, incluse le informazioni da cui la si possa dedurre, salvo consenso esplicito del segnalante;

- la tutela del corretto trattamento dei dati personali;
- il divieto ritorsioni, con relative misure di protezione;
- l'estensione delle protezioni ai facilitatori;
- il divieto di rinuncia ai diritti e ai mezzi di ricorso.

L'ANAC aveva, dunque, emanato, con la Delibera n. 469 del 9 giugno 2021, proprie Linee guida «in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)».

Nel 2023, al fine di recepire i principi della Direttiva, il legislatore italiano ha emanato il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche "Decreto"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023.

Il Decreto abroga e modifica la disciplina nazionale previgente, racchiudendo in un unico testo normativo - per il settore pubblico e per il settore privato - il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite poste in essere in violazione non solo di disposizioni europee, ma anche nazionali, purché basate su fondati motivi e lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente, al fine di garantire il recepimento della direttiva senza arretrare nelle tutele già riconosciute nel nostro ordinamento.

Il quadro regolatorio di riferimento è stato infine completato con le nuove Linee Guida di ANAC, adottate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, recanti procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, nonché indicazioni e principi di cui enti pubblici e privati possono tener conto per i canali interni.

Il Decreto ha previsto l'applicazione della nuova disciplina, per gli ordini professionali, a decorrere dallo scorso 15 luglio 2023.

3.3 Applicazione delle norme sulla prevenzione della corruzione agli ordini professionali

Con la delibera n. 145 del 21 ottobre 2014, l'ANAC ha ritenuto "applicabili le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti delegati agli Ordini e ai Collegi professionali". Nello specifico, è ivi stabilito che detti enti devono "predisporre il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013".

L'aggiornamento al PNA 2015 ha chiarito, tra l'altro, che gli ordini professionali nazionali e territoriali adottano ciascuno un proprio PTPCT e che a tali soggetti si applicano pienamente gli indirizzi contenuti nel PNA e nei suoi aggiornamenti.

Con la modifica del d.lgs. n. 33/2013 ad opera del d.lgs. n. 97/2016, è stato espressamente previsto che agli ordini professionali si applichino le norme in materia di

trasparenza amministrativa.

Agli ordini e ai collegi professionali è dedicata, inoltre, un'apposita sezione del PNA 2016. In tale atto l'ANAC precisa come gli ordini professionali rientrino nel novero dei soggetti tenuti a conformarsi al d.lgs. 33/2013 e come ad essi si applichi la disciplina prevista dalle l. 190/2012 sulle misure di prevenzione della corruzione.

La violazione delle misure previste nel PTPCT è sanzionata in modo graduale, tenuto conto del ruolo e delle competenze del soggetto che pone in essere la violazione:

- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei Consiglieri o di altro organo dell'Ordine, il Consiglio delibera i provvedimenti da adottare, su segnalazione del RPCT;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei dipendenti e degli altri soggetti obbligati all'osservanza del presente Piano, si configura una ipotesi di illecito disciplinare. In tal caso, il RPCT, se viene a conoscenza della violazione, la segnala al Consiglio per i successivi provvedimenti da adottare;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte di un soggetto esterno all'Ente, verranno attivate le clausole contrattuali volte a dare rilevanza a tali comportamenti ai fini della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte di membri delle Commissioni, nominati dal Consiglio, il RPCT, se viene a conoscenza della violazione, la segnala al Consiglio per i successivi provvedimenti da adottare.

Infine, è opportuno segnalare che, con Delibera n. 777 del 24 novembre 2021, recante "Semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali", ANAC ha provveduto a semplificare, tra l'altro, il PTPCT.

ANAC consente agli ordini e collegi professionali con meno di 50 dipendenti (ferma restando la durata triennale del PTPCT, stabilita dalla legge) di adottare il PTPCT e, nell'arco del triennio, confermare annualmente, con apposito atto, il Piano in vigore, in assenza di:

- fatti corruttivi
- modifiche organizzative rilevanti
- ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse nel corso dell'ultimo anno - modifica degli obiettivi strategici in un'ottica di incremento e protezione del valore pubblico.

In secondo luogo, ANAC ha consentito, nell'identificazione delle aree a rischio corruttivo, di limitarsi a considerare quelle espressamente previste dal legislatore all'art. 1, co. 16, l. 190/2012, (ossia autorizzazione/concessione, contratti pubblici, concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi, concorsi e prove selettive) nonché un numero ridotto di altre aree ritenute di maggiore significatività ai fini della prevenzione della corruzione, come, ad esempio, le tre aree specifiche (cfr. Del. 831/2016 Parte speciale del PNA 2016), individuate a seguito del confronto avuto con rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, ossia: formazione professionale continua, rilascio di pareri di congruità, indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Considerato, tuttavia, che le attività svolte dagli ordini e collegi professionali sono eterogenee, ciascun ente, nell'individuare le aree a rischio specifico, deve tenere naturalmente conto di quelle che afferiscono alle funzioni di propria competenza.

Infine, ANAC ha stabilito che, nella programmazione delle misure di prevenzione

della corruzione, è possibile specificare chiaramente, per ogni misura, solo alcuni elementi: il soggetto responsabile dell'attuazione, i termini entro cui attuare la misura, la previsione e i tempi del monitoraggio sull'attuazione della stessa.




Figura 2 - Il processo di conferma del Piano nel triennio.

La Delibera n. 777 del 24 novembre 2021, di ANAC, ha provveduto a semplificare, altresì, gli obblighi di pubblicazione degli ordini e collegi professionali, con misure applicabili a partire dalla predisposizione del PTPCT 2022-2024 e seguenti.

In primo luogo, ANAC ha rilevato la “non compatibilità” di alcuni obblighi di pubblicazione, con esclusione quindi dell’obbligo di pubblicare alcuni dati. Ha altresì operato una revisione (rectius: un ampliamento) dei termini di aggiornamento per la pubblicazione di alcuni dati (quali, ad esempio, quelli sul bilancio, preventivo e consuntivo o quelli relativi ai tassi di assenza del personale, distinti per uffici di livello dirigenziale o al costo del personale non a tempo indeterminato). Inoltre, ANAC ha consentito l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi all’art. 16, con riferimento alla dotazione organica e ai costi del personale, e all’art. 17, con riferimento ai dati sul personale non a tempo indeterminato, mediante rinvio con collegamento ipertestuale ad altri documenti, di contenuto analogo. Infine, a fini di semplificazione, sono stati riformulati i contenuti di una serie di dati da pubblicare.

3.4 Destinatari del Piano

Destinatari del Piano sono:

- i componenti del Consiglio dell’Ordine;
- i componenti di qualsiasi organo dell’Ordine;
- il personale dell’Ordine, a tempo indeterminato e determinato;
- i componenti delle Commissioni (anche se esterni);
- i consulenti e i collaboratori dell’Ordine;
- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture;

- coloro che, anche nei fatti, operano per conto o nell'interesse dell'Ordine.

Il RPCT propone al Consiglio l'aggiornamento del Piano, sulla base della rilevazione di una o più esigenze che derivino:

1. da modifiche normative che abbiano ad oggetto la disciplina in materia di prevenzione della corruzione, la regolamentazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione o dei reati che comunque potrebbero costituire forme di abuso da parte del pubblico agente;
2. da modifiche normative e regolamentari che incidano sul perimetro delle attribuzioni, delle attività o dell'organizzazione dell'Ordine;
3. dagli orientamenti eventualmente espressi dall'ANAC in sede di attività consultiva o di vigilanza;
4. dalla identificazione e valutazione di nuovi eventi o fattori di rischio;
5. dalla emersione di lacune del piano o comunque di situazioni sintomatiche della sua inidoneità ravvisate dal RPCT, anche in seguito all'accertamento di violazioni delle misure preventive, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012.

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo di osservare le norme che disciplinano la prevenzione della corruzione e le disposizioni contenute nel presente Piano (comprensivo della sezione trasparenza).

La violazione delle predette misure è sanzionata in modo graduale, tenuto conto del ruolo e delle competenze del soggetto che pone in essere la violazione:

- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei Consiglieri o di altro organo dell'Ordine, il Referente comunica il fatto al Consiglio, per le determinazioni del caso, e quest'ultimo delibera i provvedimenti da adottare;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei dipendenti e degli altri soggetti obbligati all'osservanza del presente Piano, si configura un'ipotesi di illecito disciplinare, secondo quanto stabilito dall'art.1, comma 14 della Legge n. 190/2012, e il Referente propone all'Ordine i provvedimenti da adottare;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte di soggetto esterno all'Ordine, vengono attivate le clausole contrattuali volte a dare rilevanza a tali comportamenti ai fini della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte di soggetti che compongono Commissioni o Comitati, nominati dall'Ordine, il Referente comunica il fatto al all'Ordine per le determinazioni del caso;
- nel caso di violazione posta in essere da parte di un componente del Consiglio dell'Ordine, l'autore della violazione avrà l'obbligo di astenersi dalle attività correlate all'adozione dei previsti provvedimenti. Le eventuali responsabilità previste dalla legge n. 190/2012 in capo al RPCT sono fatte valere dinanzi al Consiglio che adotta gli opportuni provvedimenti, conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti. L'eventuale rimozione dall'incarico del RPCT deve, comunque, essere preventivamente segnalata all'ANAC.

In relazione alle ipotesi descritte dovrà essere sempre e comunque garantito il contraddittorio con gli interessati e una procedura di accertamento delle violazioni trasparente e imparziale.

3.5 Obiettivi strategici dell'Ordine

L'individuazione degli obiettivi strategici dell'Ordine è rimessa alla valutazione del Consiglio, tenendo conto delle caratteristiche dell'Ente e degli esiti dell'attività di monitoraggio del PTPCT.

Tenendo conto delle misure già adottate nel corso degli anni e dell'attuale assetto organizzativo dell'Ente, è possibile ipotizzare che le possibilità che possano verificarsi eventi corruttivi rimangano basse.

In ogni caso, in un'ottica di miglioramento continuo e tenendo anche conto della emergenza sanitaria da Covid-19 tuttora in atto, si confermano per triennio 2021-2023 i seguenti obiettivi strategici:

- l'aggiornamento, laddove opportuno, delle procedure operative, nell'ottica di miglioramento della trasparenza dell'azione amministrativa;
- l'incremento della frequenza e della qualità della formazione in ambito anticorruzione e trasparenza sia da parte dei dipendenti che dei componenti del Consiglio;
- la progressiva informatizzazione dei flussi di raccolta dei dati, con un incremento dei livelli di trasparenza;
- il progressivo ottenimento di una più stretta integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e quello di controllo interno;
- per gli acquisti e le forniture, considerata la sensibilità di quest'area, la verifica dell'applicazione del Nuovo Codice dei Contratti, cui gli ordini professionali sono sottoposti, con la conseguente e graduale adozione di schemi di principi che

regolano gli affidamenti, organizzazione di short-list dei fornitori, individuazione di criteri per scelte comparative, trasparenza.

3.6 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Con Delibera n. 31 del 9 maggio 2022, l'Ordine ha proceduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT) nella persona del dott. Cozza Antonio Michele.

La figura del RPCT viene individuata dal Consiglio Direttivo tra i soggetti che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi rispetto al ruolo da assumere e alle attività da svolgere.

Invero, considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo, al RPCT deve essere assicurato un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate e qualificate risorse umane e adeguate dotazioni strumentali.

La Legge considera essenziale la figura del RPCT come soggetto idoneo ad assicurare il funzionamento del sistema di prevenzione e attribuisce a tale ruolo, tra le altre, le funzioni di elaborare la proposta di piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza (che deve essere adottato dall'organo d'indirizzo politico) e di verificare l'efficace attuazione del piano.

Il RPCT redige una relazione annuale sull'efficacia delle misure di prevenzione adottate, ai sensi dell'art. 1, c. 14, L. 190/2012, che costituisce la base per l'emanazione del successivo Piano di prevenzione della corruzione.

L'ANAC si è espresso nel senso che, nelle sole ipotesi in cui gli ordini e i collegi professionali siano privi di dirigenti o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT può essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze o in un consigliere eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali.

Tale ultima precisazione, porta ad escludere, dunque, le figure di Presidente, Consigliere segretario e Consigliere tesoriere.

Quanto ai compiti del RPCT, ai sensi della legge n. 190/2012, egli verifica l'efficacia, l'attuazione e l'idoneità del presente PTPCT che ha proposto per l'approvazione al Consiglio dell'Ordine e ne propone l'eventuale modifica quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente. Una copia del PTPCT, adottato dal Consiglio, viene pubblicato, a cura del RPCT, sul sito istituzionale dell'Ordine e viene trasmesso al RPCT della Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche.

Il RPCT dispone, d'intesa con il responsabile della struttura competente, l'eventuale rotazione, ove possibile, degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, ove esistenti, (art. 1, comma 10, lett. b, legge n. 190/2012) e cura l'individuazione del personale, ove presente, da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1,

comma 10, lett. c), legge n. 190/2012).

Considerata l'esiguità del personale dell'Ordine, tale misura è, peraltro, al momento non attuabile nell'Ordine. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPCT pubblica altresì sul sito istituzionale dell'Ordine, nella sezione "Amministrazione trasparente", una relazione recante i risultati dell'attività svolta (art. 1, comma 14, seconda parte, legge n. 190/2012), che viene altresì trasmessa al Consiglio dell'Ordine.

Le modifiche che ha introdotto il D.lgs. n. 97/2016 hanno rafforzato il ruolo del RPCT, facendo confluire in capo ad un unico soggetto l'incarico di Responsabile sia della prevenzione della corruzione sia della trasparenza e prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento del ruolo con autonomia.

Di seguito una sintesi dei compiti del RPCT:

- svolgere il proprio incarico con piena autonomia ed effettività, interfacciandosi con tutti i dipendenti coinvolti nell'attività amministrativa e con l'Organo politico dell'Ordine sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del PTPCT sia nelle successive fasi di verifica e controllo dell'attuazione delle misure adottate;
- predisporre, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, da sottoporre all'organo di indirizzo per l'approvazione, curandone la trasmissione all'ANAC, nonché la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine, nella sezione apposita (art. 1, comma 8, L. 190/2012);
- definire, entro il 31 gennaio di ogni anno, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8, L. 190/2012);
- verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione o nell'attività (art. 1, comma 10, lett. a, L. 190/2012); verificare, se possibile e applicabile, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b, L. 190/2012); individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c, L. 190/2012);
- entro il 15 dicembre di ogni anno, elaborare e trasmettere all'Organo politico, che ne cura la pubblicazione sul sito web dell'Ordine, una relazione recante i risultati dell'attività svolta (art. 1, comma 14, L. 190/2012);
- svolgere una stabile attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, assicurando la completezza, la chiarezza, l'aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando all'Organo di indirizzo politico, all'ANAC e nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, co.1, d.lgs. n. 33/2013);
- vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 L. n. 190/2012; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013);
- controllare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente;
- segnalare le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7, L. 190/2012; art. 43

del D.lgs. n. 33/2013);

- proporre l'adozione del Codice di Comportamento, adottato dall'organo di indirizzo, e provvedere alla sua diffusione e monitoraggio;
- implementare annualmente la Piattaforma informatica ANAC di acquisizione dei Piani Triennali;
- raccogliere eventuali segnalazioni di condotte illecite da parte dei dipendenti (whistleblowing), avendo cura di non rivelare l'identità del segnalante e di sottrarre la segnalazione all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; conformare il procedimento di whistleblowing al Decreto n. 24/2023 e alle linee guida ANAC;
- svolgere le sessioni formative organizzate dall'Ordine, con particolare riferimento al risk management, in ossequio a quanto previsto dal PNA 2022, laddove (all. n. 3) prevede che una efficace attività formativa in materia costituisce un tassello rilevante per lo sviluppo di una adeguata strategia decentrata di prevenzione della corruzione, volta a favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

Sezione I - Anticorruzione

3.7 Inquadramento normativo

La legge n. 190/2012 prevede la pianificazione di misure “obbligatorie” (o “generali” - fissate per legge o “suggerite” dal PNA) e “specifiche” di prevenzione della corruzione.

Per poter utilmente definire tali misure, è necessario preventivamente analizzare l'organizzazione dell'ente e definire i processi che ne caratterizzano il funzionamento nonché individuare i possibili rischi corruttivi, tenendo presente l'ampia nozione di corruzione declinata nel PNA.

Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

Al fine di adottare una razionale pianificazione anticorruzione è necessario, dunque, procedere ad un'adeguata mappatura dei processi. La mappatura dei processi consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. Per l'attività di mappatura dei processi debbono essere coinvolti i responsabili dei diversi uffici in cui si articola l'ente.

La mappatura dei processi è un modo efficace di individuare e rappresentare le attività dell'Ordine e comprende l'insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri processi. La mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

Alla mappatura dei processi consegue l'identificazione dei rischi, che consiste nella ricerca, l'individuazione e la descrizione dei rischi medesimi. Per rischio si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione, considerando il contesto esterno ed interno all'ente.

L'analisi del rischio include la valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio può essere rappresentato da un valore numerico o, comunque, da un parametro oggettivo che ne definisca la “pericolosità” per l'ente.

Secondo il PNA 2019, l'Allegato 1 costituisce «l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento PNA 2015».

Nell'allegato 1 al PNA 2019, l'ANAC suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, piuttosto che quantitativo nella valutazione del rischio. Nell'approccio qualitativo l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da

dati, possono non prevedere la loro rappresentazione finale in termini numerici. Secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019, il presente piano si fonda sulle seguenti fasi di analisi:

1. L'identificazione dei rischi viene condotta sottoponendo, nel corso di interviste ai responsabili dei diversi uffici, alcune schede di rilevazione degli eventi rischiosi, in relazione ai processi censiti. Per evento si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente. In tale sede, ai responsabili può essere chiesto di proporre le misure necessarie per la riduzione/eliminazione dei rischi.
2. All'attività di identificazione fa seguito la gestione del rischio, con cui si intende l'insieme delle attività coordinate per ridurre le probabilità che un dato rischio si verifichi e il grado di impatto che il verificarsi del rischio potrebbe avere sull'organizzazione e il funzionamento dell'ente. I principi fondamentali utilizzati per una corretta gestione del rischio ai quali si fa riferimento nel presente documento, sono quelli declinati nel PNA e desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB "Risk Management".
3. L'analisi dei rischi consente di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato, in base alla quale definire con ponderazione il trattamento dei rischi medesimi, attraverso l'associazione di misure specifiche oltre che delle misure obbligatorie previste per legge.
4. Per "rischio" deve intendersi, quindi, un evento o una condizione sfavorevole che potrebbe verificarsi nel corso delle attività svolte da una determinata organizzazione, con possibili conseguenze dirette o indirette sulle medesime attività, ovvero, l'eventualità di poter subire un danno, connessa a circostanze più o meno prevedibili.
5. L'individuazione di aree di rischio omogenee, ovvero di insieme di processi "rischiosi", ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività dell'ente che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione. Rispetto a tali aree il Piano deve identificare le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.

4. Analisi del contesto

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del contesto esterno e interno. L'ANAC ha indicato questa fase come indispensabile poiché produttiva delle informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Ordine, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

4.1 Contesto interno e assetto organizzativo dell'Ordine

La comprensione degli obiettivi organizzativi, dei processi e delle attività consente

di porre in essere un processo di gestione del rischio coerente con le specificità dell'organizzazione dell'Ente.

L'Ordine svolge attività istituzionali e attività amministrative strumentali e di supporto all'esecuzione dei compiti istituzionali. Grande rilevanza, tra le attività istituzionali, hanno le attività finalizzate alla gestione dell'albo degli iscritti. All'Ordine spetta, difatti, la custodia dell'Albo, l'esercizio delle funzioni concernenti l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione, l'adozione di provvedimenti di iscrizione, cancellazione, revisione, ecc., l'esercizio del potere regolamentare, la conciliazione dei contrasti fra iscritti o fra iscritto e cliente, il deposito e l'archiviazione di atti e documenti, la vigilanza sull'osservanza, da parte degli iscritti, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio Nazionale della Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche.

Qualora venga rilevata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal Consiglio Nazionale della Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche oppure la violazione di altri doveri da parte di un iscritto, il Consiglio Direttivo promuove, per il tramite del Presidente, procedimento disciplinare ai sensi del DPR n.137/2012.

L'organo di indirizzo dell'Ordine è rappresentato dal Consiglio Direttivo (di seguito 'Consiglio'), che provvede all'amministrazione dei beni, propone all'approvazione dell'Assemblea il Conto Consuntivo ed il Bilancio di Previsione, svolge funzioni amministrative ed esercita poteri di auto-organizzazione al fine di gestire l'Ente e garantirne il regolare funzionamento.

Spettano inoltre al Consiglio le seguenti attività:

- nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, favorendo le condizioni affinché questi possa operare autonomamente in maniera indipendente;
- definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i suoi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno;
- approvare il Codice di comportamento;
- adottare gli atti di indirizzo di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- incentivare all'interno dell'organizzazione l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica.

Il Consiglio Direttivo, alla data di approvazione del presente Piano, è così composto: Presidente: Cusano Rocco

Vice presidente: Matarazzo

Modestino Segretario:

Armato Salvatore

Tesoriere: Venezia Barbara Antonella

Consiglieri: Aufiero Alexander Daniele, Cozza Antonio Michele, De Feo Angelo, De Feo Salvatore, De Simone Antonella, Di Costanzo Carmelinda, Filadoro Donatella, Iannuzzi Romina, Manna Claudia, Pace Erica, Siconolfi Milena.

Il Consiglio elegge il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere.

La Commissione d'Albo è così composta:

Presidente: Giuseppe Nuvolo

Vice Presidente: Assunta De Feo

Segretario: Romolo Pasquariello

Componenti: Barbara Cefalo, Della Pia Gabriella, Fede Nicola, Marra Angela Antonietta, Matarazzo Simona, Sarro Antonio.

La Commissione d'Albo Infermieri Pediatrici è così composta:

Presidente: Stefania Cataldo

Vice Presidente: Maria Guerriero

Segretario: Raffaella Bencivenga

Componenti: Gaia Nefasto e Milone Giovanna

Il Collegio dei Revisori dei Conti composta da Roberto Di Pasquale, Gerarda Caruso ed il revisore supplente Giuseppe Pio Manfra

Tutti i componenti dell'OPI restano in carica quattro anni.

Con riferimento all'assetto organizzativo dell'Ordine, la pianta organica prevede un ufficio di Segreteria, al quale sono applicati un dipendente, con profili non dirigenziali assunti a tempo indeterminato nel rispetto del C.C.N.L. del Comparto degli Enti Pubblici Non Economici, destinati a coadiuvare il Consiglio, ed in particolare il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, nello svolgimento delle attività istituzionali e di supporto.

In generale, non si evidenziano criticità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle tipicamente insite nella natura dell'attività istituzionale svolta dall'Ordine.

4.2 Contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha portato ad analizzare quanto l'attività dell'Ordine possa essere influenzata in ordine alle possibili relazioni con portatori d'interesse esterni che interagiscono con l'Ordine, nonché a verificare gli eventuali impatti dei cambiamenti normativi sull'organizzazione dell'Ordine (ad es. codice dei contratti pubblici, analisi delle procedure di acquisto, fatturazione elettronica, conservazione registro giornaliero protocollo).

La conoscenza del Piano e dei successivi aggiornamenti annuali sarà assicurata attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale nonché, per i dipendenti, attraverso comunicazione sulla rispettiva casella di posta elettronica.

Conformemente a quanto richiesto dalla Legge 190/2012, l'Ordine adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento sia alla fase di formazione che di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte a rischio.

5. Mappatura dei processi

5.1 Metodologia. Aree di rischio generali

Per la gestione del rischio si fa riferimento al modello metodologico indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione, che si fonda sui principi e sulle linee guida UNI ISO 31000:2010.

L'analisi condotta ha consentito di:

- a) effettuare una prima mappatura dei processi (Allegato "A" al presente PTPCT);
- b) individuare, per ciascun processo, i possibili rischi;

c) valutare i rischi, attribuendo a ciascun processo un livello di rischio specifico;

d) individuare le prime misure specifiche di prevenzione dei rischi.

Lo strumento chiave per la gestione del rischio di corruzione è la mappatura dei processi afferenti alle diverse aree esposte a rischi corruttivi. Tale mappatura è stata condotta tenendo conto delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'Ente, individuando, prima di tutto, i processi afferenti alle aree di rischio "generalisti", ossia quelle, ai sensi dell'art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012, relative a:

- acquisizione e progressione del Personale, concorsi e prove selettive;
- scelta del contraente nell'affidamento di lavori, servizi, forniture (contratti pubblici);
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, erogazioni liberali;
- autorizzazioni e concessioni.

Le aree di rischio "specifiche" per ordini e collegi professionali, invece, ai sensi della Del. ANAC n. 831/2016, sono, almeno, quelle relative a:

- formazione continua
- valutazione della congruità dei compensi
- individuazione di professionisti su richiesta di terzi.

Infine, sono state individuate altre aree di rischio specifiche per l'Ordine, ossia quelle relative a:

- elezioni del Consiglio dell'Ordine;
- controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni;
- affari legali e contenzioso;
- gestione entrate, spese e patrimonio;
- provvedimenti tipici.

Si noti che un'area di rischio può contenere più processi istituzionali, ovvero quelli riferiti alle attività svolte dall'Ordine in ragione delle competenze attribuitegli dalle norme vigenti, oppure strumentali, ovvero quelli concernenti i profili organizzativi e funzionali dell'ente, prodromici al corretto esercizio dei processi istituzionali.

Per il dettaglio di aree di rischio e processi, si rinvia all'Allegato A del presente Piano.

5.2 Aree di rischio specifiche nell'Ordine

Come accennato, a seguito di una prima analisi delle funzioni svolte dagli ordini e collegi territoriali, l'ANAC, con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 (di approvazione del PNA 2016), ha individuato tre macroaree di rischio specifiche per ordini e collegi professionali. Per ciascuna area sono state individuate dalla stessa ANAC, a titolo esemplificativo, le attività a più elevato rischio di corruzione, nonché esempi di eventi rischiosi e di misure di prevenzione. Come è ovvio, una tale individuazione dei processi a rischio, degli eventi rischiosi e delle misure di prevenzione necessita di essere contestualizzata, così come è avvenuto nel presente PTPCT, alla luce delle peculiarità ordinamentali e disciplinari della professione infermieristica. Tali aree di rischio specifiche sono state, dunque, concretamente valutate nel presente Piano, come risulta nei paragrafi successivi.

5.2.1 Formazione professionale continua

Con riferimento alla presente area di rischio, l'ANAC si è soffermata sui seguenti processi rilevanti:

- esame e valutazione, da parte dei Consigli nazionali, della domanda di autorizzazione degli "enti terzi" diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012);
- esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte dei Consigli nazionali o dagli ordini e collegi territoriali;
- organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio nazionale della Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche e degli ordini territoriali.

Possibili eventi rischiosi sono costituiti da:

- alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
- mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;
- inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale della Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche e/o degli ordini territoriali.

Possibili misure sono:

- controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
- introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dei Consigli nazionali e degli ordini e collegi professionali, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti;
- controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.

L'Ordine si conforma ai Regolamenti e alle Linee Guida emanate dal Consiglio nazionale della Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche.

5.2.2 Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali

Alla luce delle più recenti modifiche legislative, l'Ordine non adotta pareri di congruità.

5.2.3 Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

L'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

In alcune ipotesi, soggetti pubblici o privati possono rivolgersi agli ordini e collegi territoriali al fine di ricevere un'indicazione sui professionisti iscritti agli albi o registri professionali cui affidare determinati incarichi. Nelle ipotesi sopra descritte e negli altri casi previsti dalla legge, gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti - da parte dell'ordine incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Potrebbero verificarsi casi di condotte deontologicamente censurabili da parte degli iscritti, in particolare per quanto concerne iniziative di accaparramento di clientela o situazioni di potenziale conflitto di interessi. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.

Finora, l'Ordine non ha avuto richieste di affidamento di incarichi specifici e, qualora, tali richieste dovessero concretizzarsi, il Consiglio provvederà a emanare un avviso pubblico, nel rispetto della normativa vigente, anche in ottemperanza al divieto di affidare incarichi specifici a soggetti che potrebbero avere conflitti di interesse.

5.2.4 Elezioni dei componenti degli organi dell'Ordine

Con riferimento alle procedure elettorali dei membri degli organi dell'Ordine, al fine di produrre esiti distorti nelle medesime (quali, ad esempio, l'elezione alla carica di consigliere di un soggetto gravato da inconferibilità specifiche) potrebbero verificarsi azioni od omissioni dolose/colpose. Si pensi ad irregolarità nella gestione del procedimento elettorale o nel conteggio dei voti o, anche, al mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa (anche nella tempestiva esecuzione di delibere consiliari).

6. Analisi e valutazione del rischio

La mappatura dei processi e il relativo catalogo dei rischi identificati costituisce l'Allegato "A" al presente PTPCT (in forma tabellare).

Con riferimento alla valutazione del rischio, è stata adottata una modalità di analisi sulla base di quanto suggerito nell'Allegato 1 al PNA 2019, ossia privilegiando un approccio qualitativo, piuttosto che numerico, e applicando il c.d. "principio di precauzione".

Per ciascun singolo processo sono stati calcolati i due valori della probabilità di verificazione delle minacce di rischio corruttivo (P) e della gravità degli impatti qualora tali minacce si verificassero (G), mediante una scala di valori che prevede tre livelli: RILEVANTE/MEDIO/BASSO.

Gli indicatori di cui si è tenuto conto nell'analizzare la probabilità (P) dei singoli processi sono:

- risultati dell'analisi di contesto
- grado di discrezionalità nell'ambito del processo
- esistenza di interessi economici diretti collegati al processo
- numero di segnalazioni pervenute in merito a dinamiche corruttive
- procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno riguardato l'Ente
- trasparenza del processo
- controlli e regolamentazione

- sussistenza di conflitto di interessi.

Gli indicatori di cui si è tenuto conto nell'analizzare la gravità (G) dei singoli processi sono:

- procedimenti giudiziari e disciplinari, nonché contenziosi, che hanno riguardato l'Ente in ambito corruttivo
- rilevanza esterna del processo
- effetti economici del processo.

Successivamente, per ogni singolo processo, è stato possibile identificare un livello di rischio di corruzione, equivalente alla risultante di

$$P * G$$

calcolata mediante la matrice presente nella seguente tabella (in cui il valore "High/Very High" equivale a "Rilevante")

		IMPACT LEVEL		
		Low	Medium	High / Very High
THREAT OCCURRENCE PROBABILITY	Low	Low Risk	Medium Risk	High Risk
	Medium	Low Risk	Medium Risk	High Risk
	High	Medium Risk	High Risk	High Risk

Legend

 Low Risk	 Medium Risk	 High Risk
--	---	---

Tabella 6: Valutazione del rischio

Figura 3 - Matrice per il calcolo del rischio identificato

7. Trattamento del rischio. Strumenti di controllo e prevenzione della corruzione

Per il trattamento del rischio si possono applicare misure generali e specifiche. Le misure generali intervengono in maniera trasversale e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su rischi specifici non neutralizzabili con il ricorso a misure generali. Pur traendo origine da presupposti diversi, sono entrambe importanti ai fini della definizione complessiva della strategia di prevenzione della corruzione.

Le misure generali da programmare obbligatoriamente nel PTPCT sono illustrate nella Parte III del PNA 2019-2021 e sono elencate di seguito:

- adozione del Codice di comportamento;
- misure di disciplina del conflitto di interessi;
- prevenzione dei casi di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, come previsto dal d.lgs. n. 39/2013;
- disciplina dello svolgimento, ove previsto, di incarichi d'ufficio e di attività ed

incarichi extra-istituzionali da parte dei dipendenti;

- disciplina dello svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors) ex art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità;
- rotazione del personale (ordinaria e straordinaria), ove applicabile;
- tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower);
- conformità alla normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti.

Va da sé che costituiscono, altresì, misure importanti di prevenzione:

- adozione di patti di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni;
- verifica dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con lo stesso si relazionano;
- informatizzazione dei processi;
- misure specifiche per le procedure elettorali dell'Ordine.

Nei paragrafi seguenti vi sono gli strumenti di controllo e prevenzione della corruzione prescelti.

Il termine individuato per l'adozione di tali misure, nel complesso, è il 31 dicembre 2025. Si tenga conto, comunque, che alcuni processi sono interessati da misure di prevenzione "trasversali", che interessano più processi.

7.1 Codice di comportamento

Ai sensi dell'art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001, gli Enti sono tenuti a dotarsi di propri codici di comportamento, definiti con procedura aperta, alla luce delle nuove Linee ANAC di cui alla delibera n. 177 del 19.2.2020.

L'Ordine, ad integrazione e specificazione dei doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta intende adottare nelle prossime settimane un proprio "Codice di comportamento" il cui testo verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale. Il Codice di comportamento costituisce uno dei principali strumenti di prevenzione dei fenomeni di illegalità, idoneo a mitigare la maggior parte delle tipologie dei comportamenti a rischio di corruzione, in quanto specificamente diretto a favorire la diffusione di comportamenti ispirati a standard di legalità ed eticità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

7.2 Astensione in caso di conflitto di interesse

La regolamentazione di tutte le ipotesi di conflitto di interessi (la cui nozione è desumibile dal D.P.R. n. 62/2013) in cui possano venire a trovarsi i dipendenti dell'Ordine è affidata al Codice di comportamento.

I dipendenti e collaboratori non possono partecipare ad associazioni o organismi i cui fini siano in contrasto con quelli perseguiti dall'Ordine; sussiste ad ogni modo l'obbligo di tempestiva comunicazione nel caso in cui gli stessi partecipino a

associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento di attività d'ufficio. Destinatario delle suddette comunicazioni è il RPCT, al quale compete di valutare la sussistenza delle eventuali condizioni che integrino ipotesi di incompatibilità, anche potenziale, a cui consegue l'obbligo di astensione e che propone le sue valutazioni al Consiglio per le conseguenti deliberazioni. Finora non sono state rilevate segnalazioni di conflitto d'interesse di alcuna natura.

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, ha inserito nella Legge n. 241/1990 l'art. 6-bis, che stabilisce che «Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

Inoltre, il nuovo codice dei contratti pubblici prevede una disciplina particolare per le ipotesi di conflitto di interesse nell'ambito delle procedure di affidamento, richiedendo alle stazioni appaltanti la previsione di misure adeguate per contrastare frodi e corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Il Codice di comportamento in adozione prevede che i dipendenti che, nello svolgimento delle attività istituzionali, ritengano di trovarsi in una delle condizioni, anche solo potenziali, idonee a configurare un conflitto di interessi, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al RPCT e al Presidente dell'Ordine. Il personale dipendente e, comunque, tutti i soggetti che operano in nome e per conto dell'Ente o che prestano attività di consulenza o collaborazione, sono tenuti ad astenersi dal compimento di qualsiasi attività idonea a configurare un conflitto di interessi anche solo potenziale.

L'Ordine, infine, ove necessario, prende in considerazione anche le seguenti ulteriori misure (suggerite da ANAC negli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022" del 2 febbraio 2022):

- predisposizione di appositi moduli per agevolare la presentazione tempestiva di dichiarazione di conflitto di interessi;
- acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi rese da parte dei dipendenti e dai consiglieri dell'Ordine al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP;
- monitoraggio della situazione, attraverso l'aggiornamento, con cadenza periodica da definire (biennale o triennale), della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ricordando con cadenza periodica a tutti i dipendenti e i consiglieri dell'Ordine di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate;
- esemplificazione di casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto di interessi (ad esempio situazioni di conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di concorso o delle commissioni di gara);
- attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. 241/1990 e dal codice di comportamento.

Le stesse misure, per quanto applicabili, sono prese in considerazione con riguardo al peculiare istituto dell'assenza di conflitto di interessi in capo ai consulenti.

7.3 Adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di Commissioni e nell'assegnazione ad alcuni uffici.

Ai fini della prevenzione del fenomeno corruttivo nella formazione di Commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Testo unico sul pubblico impiego (TUPI), introdotto dall'art. 1, comma 46, della legge n. 190/2012, a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale è fatto divieto di:

- a) far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o per la selezione del personale;
- b) far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- c) essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.

La condanna, anche non definitiva per i reati di cui sopra rileva, inoltre, ai sensi dell'art.3 del d.lgs. n.39/2013 come ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali.

La misura preventiva dell'Ordine consiste nel rilevare, e verificare a campione, le autodichiarazioni di insussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intende conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso, anche al fine di evitare le conseguenze della illegittimità dei provvedimenti di nomina e degli atti eventualmente adottati;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi specificati all'art. 3 del d.lgs. 39/2013.

A tal fine, pertanto, l'Ordine intende impartire direttive interne per effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo; inserire negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi le condizioni ostative al conferimento; adottare gli atti necessari per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

7.4 Tutela nel whistleblowing

L'Ordine intende attuare, nell'ambito del whistleblowing, le garanzie previste dalla Direttiva UE 2019/1937 e dal D.lgs. n. 24/2023, pertanto, si sta adoperando per dotarsi di apposita procedura, in cui verrà descritto l'intero processo di segnalazione, il ruolo del RPCT, l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, i canali di segnalazione (tra cui una piattaforma online) nonché le diverse misure di protezione.

7.5 Formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della

corruzione, etica e legalità

Nell'ambito della misura di prevenzione costituita dall'attività di formazione, il RPCT dell'Ordine è impegnato nella programmazione di attività formative, ove il bilancio dell'Ordine lo consenta, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e alla corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza. Nello specifico, per quanto attiene alle attività formative interne, l'Ordine sta predisponendo un percorso formativo, per tutto il personale, in materia di etica e legalità, di trasparenza e di altre tematiche inerenti al rischio corruttivo, nonché sulle regole del Codice di comportamento in adozione. Le attività formative proseguiranno in linea con gli aggiornamenti normativi in materia.

L'Ordine, ove il bilancio lo consenta, intende pianificare alcune sessioni formative specifiche anche per il RPCT e i componenti del Consiglio, mirato a valorizzare le politiche e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'Ente.

7.6 Informatizzazione processi

L'informatizzazione dei processi si innesta nell'ambito delle misure per l'automazione ed ottimizzazione di processi/procedimenti interni, quale mezzo principale per la transizione dalla gestione analogica del procedimento amministrativo al digitale. L'Ordine intende proseguire, nei limiti imposti dal bilancio, nel percorso di graduale digitalizzazione dei processi, consentendo maggior tracciabilità dei flussi informativi e maggiore trasparenza, nonché la riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili e l'emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

7.7 Rotazione del personale

Ove possibile e necessario, nel rispetto delle peculiarità strutturali, organizzative e funzionali dell'Ordine e delle professionalità esistenti, nonché tenuto conto del modestissimo numero di dipendenti, il RPCT proporrà all'Ordine eventuali avvicendamenti del personale addetto ai processi a rischio corruzione. Attesa l'esiguità del personale, tale misura non è al momento attuabile.

7.8 Patto di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture

Tale misura consiste nella redazione di un documento (c.d. patto di integrità o protocolli di legalità) che il soggetto appaltante richiede di rispettare in maniera puntuale ai concorrenti alle gare al fine di assicurare un controllo sul reciproco operato e, eventualmente, il ricorso all'adozione di sanzioni nel caso in cui alcuni dei principi o delle richieste in esso stabilite non vengano rispettate. A tal proposito l'Ordine sta predisponendo un patto di integrità che verrà utilizzato da chi di competenza per gli affidamenti.

I soggetti che partecipano a procedure per l'affidamento di lavori, servizi o forniture o che, comunque, ricevono i predetti affidamenti in via diretta, sono tenuti a sottoscrivere i cd. "patti di integrità" con i quali si obbligano al rispetto:

- ✓ della normativa sulla prevenzione della corruzione;
- ✓ dei principi e delle misure di prevenzione della corruzione previste nel presente PTPCT;
- ✓ di quanto previsto nel Codice di comportamento in adozione.

7.9 Inconferibilità specifiche per gli incarichi di componente del Consiglio dell'Ordine.

Il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, all'art. 20, comma 1, stabilisce che all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al medesimo decreto.

Ferma restando ogni altra responsabilità, ove venga accertato che la dichiarazione sia mendace, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, si avrà automaticamente l'inconferibilità di qualsivoglia incarico per un periodo di 5 anni.

All'Ordine si applicano, in via di principio e compatibilmente con quanto disposto agli artt. 2 e 2-bis del D.l. 31 agosto 2013, n. 101, le disposizioni di cui al D.lgs. n. 39/2013 (segnatamente gli articoli 3, 6, 9 e 13) e al d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza.

Ne deriva che i componenti dell'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Ordine sono tenuti a sottoscrivere, in aggiunta alle dichiarazioni espressamente previste dalle norme di contrasto alla corruzione, una dichiarazione che attesti l'assenza di cause di conflitti di interesse, anche solo potenziali, rispetto alle attività e alle finalità istituzionali dell'Ordine.

Tali dichiarazioni vengono verificate annualmente e pubblicate nel sito web istituzionale.

7.10 Disciplina dello svolgimento, ove previsto, di incarichi d'ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali da parte dei dipendenti

Rispetto alla disposizione contenuta nell'art. 53, d.lgs. n. 165/2001, in relazione allo svolgimento di incarichi e prestazioni non compresi nei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti dell'Ordine nonché del personale in regime di diritto pubblico, si intende adottare un regolamento ai sensi dell'art. 53, co. 3-bis, del d.lgs. 165/2001 o altro atto che disponga in merito agli incarichi vietati e ai criteri per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali.

Di conseguenza, l'Ordine intende:

- effettuare una rilevazione delle richieste più frequenti di incarichi extraistituzionali e definire chiaramente una procedura per la presentazione della richiesta e il rilascio dell'autorizzazione;
- valutare, nell'ambito dell'istruttoria relativa al rilascio dell'autorizzazione, al di là della formazione di una black list di attività precluse, la possibilità di svolgere incarichi anche in ragione dei criteri di

crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un'opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente.

7.11 Divieto di Pantouflage/Revolving doors

In attuazione dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001 i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ordine, non potranno svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Ordine svolta attraverso i medesimi poteri. Detta disposizione prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con l'Ordine per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ciò posto e rilevato che attualmente non vi sono dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ordine con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi, si intende prevedere, come misure opportune in tal senso:

- la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- la previsione, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, dell'obbligo, per l'operatore economico concorrente, di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che, nei tre anni precedenti la cessazione, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del soggetto presso il quale risultano assunti, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71, D.lgs. n. 50/2016;
- che i futuri ed eventuali contratti di assunzione dell'Ordine dovranno contenere la clausola concernente i divieti sopra richiamati;
- che, in caso di violazione della citata disposizione contrattuale, i soggetti interessati vengano esclusi dalle procedure di affidamento.

7.12 Obblighi di informazione

La legge n. 190/2012 all'art. 1, comma 9, lettera c), impone uno specifico obbligo di informazione, per il personale addetto alle attività a rischio corruzione, nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente PTPCT. I Dirigenti, secondo la richiamata normativa, dunque:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti;
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio

di corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione svolte nell'articolazione organizzativa cui sono preposti.

La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del RPCT da parte dei soggetti obbligati, in base alle disposizioni del PTPCT e del Codice di comportamento, è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente.

Nell'Ordine non vi sono Dirigenti, tuttavia i dipendenti sono tenuti a collaborare con il RPCT.

7.13 Verifica dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con lo stesso si relazionano

Il PTPCT, conformemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, prevede che siano definite le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

A tal fine vengono acquisite le dichiarazioni, rese dai soggetti esterni contraenti o interessati ai predetti procedimenti, circa la sussistenza o meno di rapporti di parentela o affinità con componenti degli organi e dipendenti dell'Ordine. Tali dichiarazioni devono essere rese dal soggetto esterno ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000.

Se il soggetto esterno è una persona giuridica, la dichiarazione deve essere resa dal rappresentante legale, il quale dovrà - ove ne abbia diretta conoscenza - dichiarare altresì la sussistenza o meno delle suddette relazioni di parentela e affinità anche con riferimento ai soci, agli amministratori e ai dipendenti del medesimo ente o della medesima società, ai sensi dell'art. 47 c. 2 DPR n. 445/2000.

7.14 Misure riguardanti, in particolare, le procedure elettorali dell'Ordine

Con riferimento alle procedure elettorali dei membri degli organi dell'Ordine, e in particolare la programmazione del calendario elettorale, secondo la scadenza del Consiglio dell'Ordine, la preparazione del materiale elettorale, gli adempimenti per la composizione il seggio elettorale, la proclamazione del risultato elettorale, le misure da adottare sono:

- rispetto dei termini e delle previsioni indicate da normativa e da atti amministrativi;
- tempestiva esecuzione della delibera consiliare e disposizioni dell'esecutivo;
- attività lavorativa svolta da più dipendenti.

Eventualmente, potrà essere utile anche l'adozione di una procedura informatizzata per le votazioni e spoglio con supervisione della società di software incaricata.

7.15 Misure riguardanti, in particolare, la formazione professionale continua

L'attività di formazione è anche disciplinata a livello territoriale e l'Ordine ritiene,

che durante il prossimo triennio, i processi attinenti alla predisposizione della formazione degli iscritti vadano irrobustiti secondo le seguenti direttrici:

- scelta di provider terzi con comprovata esperienza didattica e esclusione di provider che offrano eventi con il solo scopo di collocare i propri prodotti;
- per quanto possibile l'Ordine individua docenti formatori nel rispetto del principio rotazione;
- controlli periodici a campione sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti ed in particolare sulla corrispondenza tra il numero di CFP autorizzati dal Consiglio Nazionale della FNOPI e quelli risultanti dagli attestati di partecipazione successivi allo svolgimento di un evento formativo dell'Ordine rilasciati e registrati nella Banca Dati dei CFP del Consiglio Nazionale della FNOPI dallo stesso Ordine, nonché le verifiche periodiche sulla tempestività dell'invio al CNG dell'elenco dei partecipanti effettivi all'evento formativo;
- introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dell'Ordine, preferibilmente mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale di quest'ultimo dell'evento;
- controlli simili su organizzazione eventi in partnership, organizzazione e accreditamento eventi di provider terzi, nonché sulle concessioni del patrocinio dell'Ordine per eventi formativi di terzi.

7.16 Misure riguardanti, in particolare, l'adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali

Alla luce di quanto descritto nel par. 7.2.2, non sussiste la necessità di prevedere misure specifiche.

7.17 Misure riguardanti, in particolare, l'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

L'Ordine, qualora dovesse conferire incarichi al di fuori delle normali procedure ad evidenza pubblica, adotta le seguenti misure:

- utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;
- rotazione dei soggetti da nominare;
- valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente, se non in casi di urgenza;
- se la designazione avviene da parte del solo Presidente con atto motivato, previsione della successiva ratifica da parte del Consiglio;
- verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;
- eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Sezione II - Trasparenza e integrità

8. La trasparenza

La trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. Il principio fondante della di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", è quello per cui deve essere assicurata l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire un diffuso controllo sullo svolgimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nell'intento di realizzare un modello di amministrazione aperta e al servizio del cittadino. La Legge 190/2012 prevede che la trasparenza dell'attività amministrativa, "che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'art. 11 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge".

Nell'Ordine, il numero esiguo di personale interno consente al RPCT di controllare l'attività di pubblicazione, curata dai dipendenti, delle informazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale. Il RPCT svolge una stabile attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, assicurando la completezza, la chiarezza, l'aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando all'Organo di indirizzo politico, all'ANAC e nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, co.1, d.lgs. n. 33/2013).

Il RPCT è tenuto anche a controllare che, qualora i documenti da pubblicare sul sito web dell'Ordine riportino informazioni di carattere personali, venga rispettato quanto stabilito dal Reg. UE 2016/679 (GDPR), dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, nonché dalle Linee Guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (15 maggio 2014), atteso che la trasparenza deve essere bilanciata, di volta in volta, con il diritto alla riservatezza delle persone. Poiché la pubblicazione online rientra tra le operazioni di trattamento ("diffusione") dei dati e poiché, ai sensi dell'art. 5 par. 1, lettera c), GDPR, i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per i quali sono trattati (minimizzazione dei dati), non possono essere resi intellegibili i dati non necessari, eccedenti o non pertinenti con la finalità della pubblicazione.

L'art. 7-bis, comma 4, del D.lgs. n. 33/2013, stabilisce, infatti, che «nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di

trasparenza della pubblicazione». In ogni caso, poiché l'Ordine si è dotato di un suo Responsabile Protezione Dati (DPO), il RPCT e i dipendenti possono in ogni momento chiedere un parere, al medesimo Responsabile, sulle modalità di pubblicazione più opportune.

Con riferimento alle procedure di affidamento di lavori e di approvvigionamento di beni e servizi, il RPCT verifica la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Ordine delle seguenti informazioni per ciascuna procedura: CIG; l'oggetto del bando, avviso o lettera d'invito; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.

Il RPCT controlla che tali informazioni, ove del caso, siano trasmesse in formato digitale all'ANAC per gli adempimenti di legge e garantisce il rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità con proprie deliberazioni in merito alle informazioni da trasmettere e alle relative modalità di trasmissione.

8.1 La trasparenza dei contratti pubblici

Come affermato nel PNA 2023, la disciplina che dispone sugli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si rinvia oggi all'art. 37 del d.lgs. 33/2013 e nel nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 36/2023 che ha acquistato efficacia dal 1° luglio 2023 (art. 229, co. 2).

In particolare, sulla trasparenza dei contratti pubblici il nuovo Codice ha previsto:

-che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28);

-che spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013;

-la sostituzione, ad opera dell'art. 224, co. 4 del Codice, dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" con il seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori."

-che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del d.lgs. 50/2016 recante la disciplina di carattere generale in materia di trasparenza (cfr. Allegato

9 al PNA 2022) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023; –che l’art. 28, co. 3 individua i dati minimi oggetto di pubblicazione e che in ragione di tale norma è stata disposta l’abrogazione, con decorrenza dal 1°luglio 2023, dell’art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012 (che, tra l’altro, prevedeva la pubblicazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, delle informazioni sugli appalti in tabelle riassuntive, rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto).

9. L’accesso civico

La disciplina prevista dagli artt. 5 e 5-bis del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza) consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’Ordine, distinguendo l’accesso civico semplice (art. 5 D.lgs. 33/2013, per documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione) dall’accesso civico generalizzato (artt. 5 e 5-bis d.lgs. 33/13, per dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. Quest’ultimo tipo di accesso riconosce a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l’accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis.

Il RPCT controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico e dell’accesso civico generalizzato sulla base di quanto stabilito dal d.lgs. n. 33/2013 e dalle Linee guida ANAC. Il RPCT riceve le richieste di accesso civico ai sensi dell’articolo 5, comma 1, e di accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 e controlla e assicura la regolare fruizione di tali strumenti.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta nei termini di legge, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, entro il termine di trenta giorni. Il RPCT, entro il termine di venti giorni, provvede ad esaminare e a decidere in merito alla richiesta di riesame, fornendo opportuna ed adeguata motivazione.

Nel caso di diniego a tutela degli interessi privati di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a) (tutela dei dati personali), il RPCT provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta. Dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza viene sospeso fino al ricevimento del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.

L’Ordine intende promuovere una sempre maggiore consapevolezza del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità da parte degli operatori interni e, attraverso l’adempimento degli obblighi di trasparenza, nella misura più ampia raccomandata dall’ANAC, consentire a tutti gli stakeholders di verificare che i fini istituzionali dell’ente siano perseguiti nel pieno rispetto della normativa e attraverso una gestione ottimale delle risorse sia economiche, sia umane.

L’Ordine ha provveduto a pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale un indirizzo PEC e dei modelli di richiesta di accesso, al fine di

consentire a chiunque di esercitare il diritto di accesso civico semplice e generalizzato, istituendo altresì un registro degli accessi consultabile in formato aperto.

Con riferimento ai limiti che incontra il diritto di accesso, si segnala che esso può essere esercitato nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento. L'Accesso civico generalizzato può essere escluso o limitato dall'Ordine, mediante opportuna motivazione, se la richiesta rientra nelle ipotesi di cui all'art. 5 -bis commi 1,2,3, d.lgs. 33/2013, tali da rappresentare delle eccezioni assolute o relative.

Eccezioni assolute (comma 3 art. 5-bis) rilevano in caso di Segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Eccezioni relative o qualificate (commi 1 e 2 art. 5-bis) sono rilevanti in caso di a) Pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti Interessi pubblici:

- la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.

b) Pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti Interessi privati:

- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Con riferimento al limite della protezione dei dati personali, qualora i dati personali contenuti nei documenti non siano pertinenti o siano eccedenti rispetto all'interesse manifestato dal richiedente nell'istanza di ostensione, al fine di salvaguardare la riservatezza di terzi, l'accesso agli atti può essere limitato, su valutazione del Responsabile del procedimento, mediante l'occultamento di alcuni contenuti. Anche in tal caso, il RPCT e i dipendenti possono in ogni momento chiedere, al Responsabile Protezione Dati (DPO) dell'Ordine, un parere sull'opportunità dell'ostensione dei documenti al richiedente accesso, affinché la stessa ostensione non vada a ledere il diritto alla riservatezza di eventuali controinteressati.

In tal senso, l'Ordine si conforma alle Linee guida dell'ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico (Del. 1309/2016), alla Circolare "FOIA" del Dipartimento della funzione pubblica n. 2/2017, alla Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)" n. 1/2019. In quest'ultima Circolare è stato ribadito che, in linea di principio, i limiti previsti per l'accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 non possono essere superati ricorrendo all'istituto dell'accesso civico generalizzato e che è sempre opportuno interpretare in modo rigoroso il rinvio che l'art. 5 -bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013 opera

al comma 1 dell'art. 24, l. n. 241/1990.

In particolare, alla luce dell'art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 33/2013, «Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione».

Rispetto a una domanda di accesso civico generalizzato, sono qualificabili come controinteressati tutti i soggetti che possono subire un pregiudizio concreto agli interessi privati indicati dall'art. 5-bis, comma 2, D.lgs. n. 33/2013.

Per quanto riguarda, infine, le modalità di comunicazione della richiesta di accesso civico generalizzato ai controinteressati, il richiamato art. 5, comma 5, ne identifica due: l'invio di copia della richiesta con raccomandata con avviso di ricevimento o l'invio per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. La finalità di questa disposizione è consentire ai controinteressati di esercitare il diritto di difesa nell'ambito del procedimento amministrativo di accesso.

Sezione III - Disposizioni finali

10. Monitoraggio e riesame del PTPCT

Il monitoraggio è un'attività fondamentale e continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame - con frequenza almeno annuale - è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso.

Il riesame deve riguardare tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. Tale attività è coordinata dal RPCT ma dovrebbe essere realizzata con il contributo metodologico degli organismi deputati all'attività di valutazione delle *performance* (OIV e organismi equivalenti) e/o delle strutture di vigilanza e *audit* interno, ove presenti.

Ai sensi della legge n. 190/2012 (art. 1, comma 8), l'aggiornamento del PTPCT è annuale. A tale scopo, ogni sei mesi, il RPCT dell'Ordine provvede al monitoraggio e al riesame infra-annuale dell'attuazione e dell'efficacia delle misure previste nell'Allegato 1 al presente piano e ne verifica la rispondenza alle esigenze di prevenzione dei rischi identificati e valutati, ai quali vengono associate.

Le verifiche, sulle aree a maggior rischio, avvengono mediante colloqui con i dipendenti e i componenti degli organi istituzionali, nonché attraverso il controllo della documentazione (es. dichiarazioni di inconferibilità, nomina del RPCT, ecc.) e il monitoraggio della Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ordine.

Entro il termine di volta in volta stabilito dall'ANAC, il RPCT pubblica nel sito web dell'Ordine una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema definito dall'ANAC.

11. Flussi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale

Il conseguimento degli obiettivi di trasparenza non può prescindere dal coinvolgimento completo e trasversale degli organi e degli addetti agli uffici dell'Ordine. Ogni destinatario del PTPCT è tenuto, quindi, a contribuire a questo obiettivo anche attraverso segnalazioni e suggerimenti.

I responsabili della trasmissione, della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sono individuati, ove possibile, di concerto tra il RPCT, gli organi e i dipendenti dell'Ordine. Questi ultimi sono gli interlocutori del RPCT sia in fase di assolvimento degli obblighi di trasparenza, sia nella successiva fase del monitoraggio.

Nell'Ordine, il numero esiguo di personale interno consente al RPCT di controllare l'attività di pubblicazione, curata dai dipendenti, delle informazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

Il RPCT, in tal senso, svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio delle attività, attraverso le seguenti modalità:

- tempestiva comunicazione degli adempimenti, delle scadenze e delle modalità operative individuate per la pubblicazione;
- organizzazione di riunioni periodiche finalizzate al monitoraggio dell'avanzamento delle attività.

Il RPCT segnala all'Organo di indirizzo politico, all'ANAC e nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, co.1, d.lgs. n. 33/2013).

La Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale contiene i dati e le informazioni che l'Ordine è tenuto a pubblicare ai sensi della normativa vigente. Le informazioni riportate nella predetta Sezione rispondono ai requisiti di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività di pubblicazione, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, nonché della conformità ai documenti originali in possesso dell'ente.

I documenti sono pubblicati in formato aperto (pdf,ods,odt,xls,doc) nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web e liberamente consultabili e scaricabili. I dipendenti dell'Ordine garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

I documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblicati e mantenuti aggiornati come previsto dalla legge n. 190/2012, dal D.lgs. n. 33/2013 e dagli altri atti normativi che dispongono in tal senso.

In caso di verifiche d'iniziativa o di segnalazioni che conducano all'accertamento della violazione di un obbligo di pubblicazione, l'Ordine ne dà immediata comunicazione all'ANAC, per l'avvio di eventuali procedimenti disciplinari e/o sanzionatori.

12. Struttura con funzioni analoghe all'OIV

Ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g) del D. Lgs. n. 150/2009, l'Organismo indipendente di valutazione della performance attesta ogni anno l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.

Tuttavia, non essendo prevista negli ordini professionali la figura degli organismi indipendenti di valutazione e strutture analoghe, ad accertare annualmente il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione (secondo le indicazioni dell'ANAC) è il Collegio dei Revisori che, entro la data di volta in volta stabilita da ANAC, provvede alla compilazione della griglia di valutazione e all'attestazione, che, successivamente, viene pubblicata dal RPCT nella sotto-sezione "Controlli e rilievi" e inviata, sempre dal RPCT, all'ANAC mediante la piattaforma all'uopo predisposta dall'Autorità.

Elenco allegati

All. A - Trattamento del rischio